



**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITA',
LE POLITICHE DI GENERE E I DIRITTI CIVILI**

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 105 del 28/12/2021)

Indice

Art. 1	Istituzione della Commissione	pag. 2
Art. 2	Finalità.....	pag. 2
Art. 3	Funzioni.....	pag. 2
Art. 4	Composizione e nomina	pag. 4
Art. 5	Criteri per le candidature	pag. 4
Art. 6	Commissione di valutazione	pag. 4
Art. 7	Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione.....	pag. 5
Art. 8	Presidente della Commissione.....	pag. 6
Art. 9	Convocazione e validità	pag. 6
Art. 10	Collaborazioni	pag. 7
Art. 11	Sede, risorse, oneri finanziari	pag. 7
Art. 12	Disposizioni finali	pag. 7

Art. 1

Istituzione della Commissione

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Fermo la "Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili" in attuazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 9 comma 6 dello Statuto comunale.
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, fatti salvi eventuali rimborsi-spese documentati, autorizzati dalla/dal Presidente della Commissione e sostenuti in ragione dell'esercizio della propria funzione, in ogni caso nel rispetto della normativa di legge prevista per i rimborsi spese degli Amministratori ex art. 84 D.Lgs. n. 267/2000;

Art. 2

Finalità

1. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione Europea, negli articoli 8 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e negli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonché di quelli previsti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna").
2. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:
 - politiche di pari opportunità fra uomo e donna;
 - politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
 - politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica;
 - politiche integrate per cultura di genere;
 - politiche pubbliche di prevenzione e contrasto ad ogni forma e causa di discriminazione e di violenza, diretta o indiretta, nei confronti delle persone con particolare riguardo ai minori di età, ai disabili ed alle altre categorie svantaggiate.
3. La redazione del Bilancio di genere da parte dell'Amministrazione è tra gli obiettivi delle azioni positive che la Commissione si pone.

Art. 3

Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:

- svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;
 - promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può collaborare con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione Europea. Favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative anche in campo socio-sanitario riguardanti specifici argomenti di competenza;
 - elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo, assumendo come criterio quello dell'ottica di genere, sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, strumenti urbanistici, nonché su ogni atto amministrativo di interesse per le finalità della Commissione;
 - adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
 - promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola, finalizzati all'educazione effettiva, al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere;
 - riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, rivolto in particolare all'infanzia, alla disabilità, alle altre categorie svantaggiate e all'età avanzata, e promuove una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, che consenta il raggiungimento di un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società;
 - promuove iniziative e strumenti finalizzati ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare attenzione ai soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate;
 - promuove forme continuative di collaborazione con le persone immigrate appartenenti al genere in condizioni di svantaggio, presenti sul territorio, sia in forma singola che associata;
 - riceve informazioni dai competenti uffici dei provvedimenti assunti da Giunta e Consiglio;
 - progetta, promuove e realizza ogni altra iniziativa utile al raggiungimento della propria missione istituzionale;
2. La Commissione, quando ne sia richiesto dalla Sindaca/dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere consultivo e non vincolante su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le tematiche di competenza. In tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere parere è inviata agli uffici della Commissione che potranno esprimere il proprio parere entro e non oltre 15 (quindici) giorni;
3. La Commissione predispose ed approva annualmente:
- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative da proporre e una previsione entrate/uscite finanziarie che devono essere trasmesse all'Amministrazione Comunale per gli eventuali provvedimenti di propria competenza;
 - b) una relazione consuntiva sull'attività effettivamente svolta ed un rendiconto finanziario che dovranno essere allo stesso modo trasmessi all'Amministrazione

Comunale per gli adempimenti di competenza.

Art. 4

Composizione e nomina

1. La Commissione è formata da n. 17 componenti di cui:
 - a) 5 persone elette dal Consiglio comunale, di cui 3 designate dai gruppi consiliari di maggioranza e 2 dai gruppi di minoranza, che non ricoprono già la carica di consigliere/i comunali;
 - b) 7 persone, di cui 4 individuate all'interno degli Enti no profit, operanti sul territorio comunale, che si occupino delle tematiche di cui all'art. 2.2, 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative nel territorio comunale, 1 rappresentante delle Associazioni di categoria economiche più rappresentative del territorio comunale, 1 rappresentante degli Ordini professionali presenti in Città;
 - c) 5 persone della società civile e del mondo della scuola scelte su una rosa di singole candidature dalla società civile ai sensi dell'art.6;
2. Qualora, regolarmente espletate le dovute procedure, non si raggiunga il n. di 17 componenti, la Commissione sarà in ogni caso costituita e nominata sulla base delle candidature effettivamente pervenute ed individuate.
3. La commissione è nominata dalla Sindaca/dal Sindaco;

Art. 5

Criteri per le candidature

1. La/il Presidente del Consiglio comunale, invita i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza a designare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, le/i componenti di cui all'art. 4.1.a.
2. Per quanto riguarda le/i rappresentanti di cui agli artt. 4.1.b e 4.1.c. l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare e promuovere un avviso per invitare a presentare le candidature di cui ai suddetti articoli, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da una presentazione curriculare da cui risultino le esperienze e competenze e/o i titoli professionali delle persone candidate, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 2.2 e, in ogni caso, pur in assenza di esperienze specifiche, l'evidenziazione delle motivazioni personali della candidatura.

Art. 6

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle candidature di cui agli artt. 4.1.b e 4.1.c, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, viene istituita dalla Sindaca/dal Sindaco una Commissione di valutazione composta da:

- Presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia del Comune di Fermo);
 - Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XIX;
 - Assessore del Comune di Fermo delegata/o alle Pari Opportunità.
2. La Commissione viene supportata da una/un dipendente dell'Ente con funzioni di segreteria.
 3. Alla Commissione di valutazione non spetta alcun compenso.
 4. La Commissione di valutazione, assicurando per quanto possibile la più ampia rappresentatività, esamina entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature le proposte e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula adottando i seguenti criteri di scelta:
 - a) rappresentatività di settori di attività della società civile secondo una valutazione strategica di priorità [max 10 (dieci) punti];
 - b) esperienza e/o motivazioni nei settori di interesse della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili [max 10 (dieci) punti] di cui all'art. 2 del presente regolamento
 5. Eventuali sostituzioni nel corso del mandato saranno attinte dalla graduatoria.

Art. 7

Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione

1. È obiettivo primario della Commissione valorizzare le esperienze di partecipazione presenti sul territorio. Per questo motivo sono previste audizioni su temi di interesse della comunità per garantire quanto previsto dall'art. 2.
2. La Commissione nel programmare ed espletare le proprie attività, può suddividersi in Sottocommissioni per progetti mirati e per un più rapido e funzionale svolgimento dei propri compiti.
3. Ciascuna Sottocommissione individua una/un responsabile al proprio interno.
4. La Commissione per lo svolgimento del suo lavoro si potrà avvalere di:
 - a) Consulenti esterne/i, scelte/i in relazione al tipo di iniziative proposte, senza oneri, per l'Amministrazione;
 - b) Consulte di Settore istituite dal Comune di Fermo ovvero da altri soggetti istituzionali operanti nel territorio fermano con funzioni informative, propositive nonché di confronto. Possono parteciparvi le/i rappresentanti di enti e organizzazioni e singole/i cittadine/i impegnate/i in diversi settori, tra cui a titolo esemplificativo: lavoro e sviluppo economico, sociale e socio sanitario, tutela della salute, istruzione/formazione, associazionismo, volontariato e terzo settore.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché responsabili di Settore e funzionario/i del Comune, amministratrici/tori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.
6. L'Assessore delegata/o alle pari opportunità partecipa di diritto ai lavori della Commissione mentre la Sindaca/il Sindaco ha facoltà di parteciparvi. In entrambi i casi, l'Assessore delegata/o e la Sindaca/il Sindaco non hanno diritto di voto.
7. L'Assessore delegata/o alle pari opportunità ha, nei confronti della Commissione, un ruolo propulsivo e propositivo. L'attività della Commissione si deve rapportare/integrare, al fine

di ricercare le migliori sinergie possibili, con l'attività dell'Assessore delegata/o alle pari opportunità.

Art. 8

Presidente della Commissione

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dalla Sindaca/dal Sindaco, elegge a maggioranza Presidente, Vicepresidente ed una/un componente con funzioni di segreteria che costituiranno insieme l'Ufficio di Presidenza.
2. Vicepresidente e componente segretaria/o coadiuveranno la/il Presidente nei propri compiti.
3. Alla/al Presidente spetta:
 - convocare le riunioni della Commissione;
 - redigere l'ordine del giorno per le riunioni;
 - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - farsi interprete presso la Sindaca/il Sindaco o sua/o delegata/o dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione.

Art. 9

Convocazione e validità

1. La Commissione viene convocata dalla/dal Presidente anche a mezzo e-mail.
2. La convocazione, sia in prima che in seconda convocazione, contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché la sede, l'orario e la durata della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, ovvero entro un termine inferiore in casi di comprovata urgenza.
3. La Commissione deve essere convocata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti.
4. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
5. In via ordinaria, la Commissione approva gli argomenti dell'ODG a maggioranza dei componenti presenti.
6. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone che compongono la Commissione per le seguenti votazioni:
 - approvazione dei documenti di cui all'art. 3 comma 3;
 - proposte per modifiche al regolamento.
7. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della/del Presidente.
8. Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di decadenza. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 del presente Regolamento.

Art. 10

Collaborazioni

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione, oltre che con gli organi di governo del Comune di Fermo, con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

In particolare:

- Con la Commissione Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione per le pari opportunità delle Marche;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre province e presso gli Enti Locali;
- Con gli Istituti di Ricerca, le Scuole, gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11

Sede, risorse, oneri finanziari

1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale di Fermo. Si avvale di apposite risorse umane e strumentali per le sue attività.
2. Nel Bilancio di previsione sarà destinata una quota per l'attività della Commissione e verrà istituito un apposito capitolo denominato "Spese pari opportunità – prestazioni di servizi";
3. I relativi impegni di spesa, su proposta della Commissione da condividere preventivamente con l'Assessore delegata/o alle Pari Opportunità, sono assunti dalla/dal Dirigente.
4. Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

Art. 12

Disposizioni finali

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità e politiche di genere, viene avviata entro 40 (quaranta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, alle normative e disposizioni vigenti in materia ed agli atti fondamentali del Comune.